

Scuola di Teologia per Laici “Laura Vincenzi”

Norme generali

Art. 1. La scuola di Teologia per Laici “Laura Vincenzi” è un istituto di approfondimento della fede a diretto servizio dell’Arcidiocesi finalizzato alla formazione del laicato (cfr. Art. 3).

Art. 2. La scuola si fonda su due pilastri.

- 1) L’articolazione di un Ciclo biennale al quale segue un anno di specializzazione in uno dei seguenti indirizzi: carità, liturgia, catechesi.
- 2) L’istituzione di moduli da 8 o 12 ore di lezione, che si pongono l’obiettivo di affrontare tematiche peculiari di approfondimento; tali moduli potranno essere svolti, secondo l’opportunità, nei vari vicariati della diocesi.

La sede della scuola di Teologia è nel centro diocesano di cultura “Casa G. Cini”, in Ferrara, via Boccacanale di s. Stefano, 24 – 44121.

Art. 3. Principale obiettivo è quello di favorire l’approfondimento della Rivelazione, tenendo conto del contesto culturale e sociale nel quale la Chiesa si trova ad operare, al fine di suscitare nuovo slancio e fornire appropriati fondamenti all’azione missionaria e pastorale.

Art. 4. La scuola persegue i suoi fini attraverso un percorso di studi che miri ad una ricognizione dei principali argomenti teologici, non limitandosi ad una trasmissione nozionistica dei contenuti della fede ma tenendo conto della finalità missionaria che persegue.

Art. 5. Possono iscriversi tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età. Gli studenti iscritti al ciclo biennale sono: *ordinari*, coloro che aspirano a seguire l’intero ciclo; *uditori*, coloro che seguono qualche corso a scelta.

Art. 6.

§1. Gli studenti del ciclo sono tenuti ad assicurare la presenza ai corsi per i 2/3 delle lezioni. I corsi sono raggruppati in Aree di studio (Sacra Scrittura, Teologia fondamentale, Sacramentaria, Morale, Diritto); al termine dei corsi inerenti ad una singola area lo studente potrà sostenere un esame. La modalità dell’esame è a discrezione dei docenti, la valutazione sarà espressa in trentesimi.

§2. La decisione di sostenere o meno gli esami è lasciata alla libera scelta dello studente. Agli studenti ordinari che avranno superato tutti gli esami verrà conferito un **attestato di cultura teologica**; gli studenti ordinari che sceglieranno di non sostenere gli esami conseguiranno un **attestato di frequenza**.

Art. 8. Il Moderatore della scuola è l'Arcivescovo di Ferrara-Comacchio.

Art. 9. Al Moderatore compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i docenti della scuola, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo averne ricevuto – personalmente o per mezzo di un suo Delegato – la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*;
- d) significare alla Scuola di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- e) nominare il Direttore;
- f) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Istituto;
- g) firmare l'attestato di cultura teologica o di frequenza.

Il Direttore della Scuola di Teologia

Art. 10.

§1. Il Direttore dell'Istituto, nominato dal Moderatore, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

Art. 11. Al Direttore compete:

- a) dirigere, promuovere e coordinare l'attività della Scuola, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- b) convocare e presiedere le varie sessioni del Collegio dei docenti;
- c) redigere una relazione biennale sulla vita e l'attività della scuola e presentarla al Moderatore, previa approvazione da parte del Collegio dei docenti;
- d) firmare gli attestati con il Moderatore;
- e) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando nei casi più gravi non risolti dal Collegio docenti, la soluzione al giudizio del Moderatore;

Il Collegio docenti

Art. 12.

§1. I docenti, impegnati a qualunque titolo nell'Istituto, compongono il Collegio dei docenti. Gli incontri del Collegio dei docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita della scuola, ad un aggiornamento delle prospettive della scuola, ad una conoscenza reciproca dei docenti. Il Collegio plenario dei docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno una volta l'anno.

§2. Il Collegio decide con la maggioranza dei presenti.

Art. 13. Spetta al Collegio docenti:

- a) stabilire i Piani di studio, lo Statuto e il Regolamento della Scuola, da sottoporre all'approvazione del Moderatore;
- b) designare la terna di Docenti stabili (cfr. Art. 14) da proporre al Moderatore per la nomina a Direttore;
- c) approvare la relazione biennale sulla vita e l'attività della Scuola preparata dal Direttore.

Docenti

Art. 14.

§1. I docenti della Scuola si dividono in *stabili*, i quali si dedicano all'insegnamento di uno o più corsi del ciclo di studi biennale, ed *invitati*, i quali prestano la loro collaborazione sostenendo singole lezioni su argomenti specifici nei corsi del ciclo o tengono lezioni nei moduli organizzati dalla Scuola.

§2. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio della Scuola. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

§3. I docenti stabili devono ricevere la missio canonica o la venia docendi.

§4. Tutti i docenti sono nominati dal Moderatore.

Art. 15. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti *stabili*, si richiede che egli:

- a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) se insegna una disciplina ecclesiastica *sia fornito della licenza* conseguito in una Istituzione Ecclesiastica; se insegna una disciplina non ecclesiastica, sia fornito del titolo richiesto per il secondo ciclo degli studi superiori;
- c) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;

Art. 16. Per i docenti *invitati* non sono richiesti titoli di studio, tuttavia l'incarico deve essere rilasciato dal Moderatore, secondo l'art. 14. §4.

Art. 17.

§1. La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata in qualsiasi momento da parte del Moderatore.

§2. La revoca della missio canonica o della venia docendi da parte del Moderatore comporta l'immediata sospensione dalla docenza, ma non la cessazione dall'ufficio.